



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

SETTORE II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale

Fascicolo 17.8.71/2008/ZSA/27

SEA SAS DI PICHINI MARIA & C.

P.E.C.: sea@pec.lasea.it

BRUNO BUCCIARELLI

P.E.C.: ecossrl@gigapec.it

COMUNE DI SPINETOLI (AP)

UFFICIO TECNICO

P.E.C.: protocollo@pec.comune.spinetoli.ap.it

REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD

P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO

P.E.C.: arpam.avssud@emarche.it

ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

P.E.C.: areavasta5.asur@emarche.it

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO

P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

CIIP SPA – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

P.E.C.: servizio.tecnico@pec.ciip.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

P.E.C.: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico regionale. SEA SAS di PICHINI MARIA & C. “*Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*” in VIA della COMUNICAZIONE nel Comune di SPINETOLI (AP). Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 17/02/2022.

Premesso che:

- la SEA SAS di PICHINI MARIA & C. il **19/04/2021** (rif. Prot. Prov. N.8028 del 19/04/2021) ha trasmesso l'istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. della per il progetto di “*Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*”, da realizzare in VIA DELLA COMUNICAZIONE nel COMUNE DI SPINETOLI (AP);
- con **Prot. N.10015 del 18/05/2021** è stato chiesto di trasmettere allo scrivente Settore, ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le richieste di “*completamento istanza*” di rispettiva competenza degli enti coinvolti nel procedimento;
- nei termini previsti dall'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non sono pervenute richieste di completamento dell'istanza di cui trattasi da parte degli enti;
- con **Prot. N.12381 del 21/06/2021** dello scrivente Settore, è stata comunicata ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'avvenuta pubblicazione (**dai 22/06/2021 al 22/07/2021**) sul sito web della Provincia dell'avviso di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs;

- nei termini stabiliti ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni dal pubblico interessato;
- con **Prot. N.16357 del 27/08/2021** è stato chiesto alla SEA SAS DI PICHINI MARIA & C. di trasmettere allo scrivente Settore, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. gli elaborati aggiornati in considerazione della richiesta del Comune di Spinetoli di Prot. N.6970 del 22/06/2021;
- la *SEA SAS di PICHINI MARIA & C.* il **27/08/2021** (rif. Prot. Prov. N.16389 del 30/08/2021) ha trasmesso gli elaborati aggiornati;
- con avviso di **Prot. N.17208 del 09/09/2021** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il giorno 05/10/2021;
- con **Prot. N.19492 del 12/10/2021** è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 05/10/2021 con specificati gli elaborati da integrare;
- con avviso di **Prot. N.1562 del 26/01/2022** è stata indetta la conferenza di servizi, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **17/02/2022**.

Si trasmette il verbale della conferenza di servizi del 17/02/2022.

Si chiede alla *SEA SAS di PICHINI MARIA & C.* di trasmettere allo scrivente Settore, entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente il PMA aggiornato come richiesto in conferenza di servizi.

Si informa che è stato acquisito dopo la conclusione della conferenza di servizi il parere dell'ARPAM di **Prot. N.5072 del 17/02/2022** (rif. Prot. Prov. N.3650 del 17/02/2022).

Si informa altresì che:

- il responsabile del procedimento di PAUR ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Giulia Mariani (tel. 0736 277.753 - email: giulia.mariani@provincia.ap.it);
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della Legge 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Daniela De Micheli (tel. 0736 277.767 e-mail: daniela.demichele@provincia.ap.it);
- il Funzionario P.O. Tutela Ambientale è il Dott. Gianni Giantomassi (email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

GM/DDM

Il Segretario Generale
con funzioni di Dirigente del Settore
(DOTT. FRANCO CARIDI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

SETTORE II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale

Fascicolo 17.8.71/2008/ZSA/27

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR). SEA SAS di PICHINI MARIA & C. “*Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*” in VIA della COMUNICAZIONE nel Comune di SPINETOLI (AP).
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) del 17/02/2022.

Richiamato che il SUAP del PICENO CONSIND con:

- **TITOLO UNICO N.834 del 06/05/2019** ha rilasciato ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il **rinnovo con modifica**, adottato dallo scrivente Settore con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.522 (REG. GEN.) del 17/04/2019, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e deposito preliminare (R13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto della SEA DI PICHINI MARIA & C. SAS sito in VIA DELLA COMUNICAZIONE 3 nel COMUNE DI SPINETOLI;
- **TITOLO UNICO N.1124 del 07/09/2020** ha rilasciato la modifica, adottata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.737 (REG. GEN.) del 17/07/2020, della predetta autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- la SEA SAS di PICHINI MARIA & C. il **19/04/2021** (rif. Prot. Prov. N.8028 del 19/04/2021) ha trasmesso l'istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (PAUR) per il progetto di “*Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*”, da realizzare in VIA DELLA COMUNICAZIONE nel COMUNE DI SPINETOLI (AP);
- con **Prot. N.10015 del 18/05/2021** è stato chiesto di trasmettere allo scrivente Settore, ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le richieste di “*completamento istanza*” di rispettiva competenza degli enti coinvolti nel procedimento;
- nei termini previsti dall'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non sono pervenute richieste di completamento dell'istanza;
- con **Prot. N.12381 del 21/06/2021** dello scrivente Settore, è stata comunicata ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'avvenuta pubblicazione (**dal 22/06/2021 al 22/07/2021**) sul sito web della Provincia dell'avviso di cui all'art.23, comma 1, lett. e), dello stesso D.Lgs;
- nei termini stabiliti ai sensi dell'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni dal pubblico interessato;
- negli stessi termini sono pervenuti:
 - la richiesta del COMUNE DI SPINETOLI di **Prot. N.6970 del 22/06/2021** (rif. Prot. Prov. N.12578 del 22/06/2021);
 - il parere della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE di **Prot. N.17555 del 30/07/2021** (rif. Prot. Prov. N.15309 del 09/08/2021);
- con **Prot. N.16357 del 27/08/2021** è stato chiesto alla SEA SAS DI PICHINI MARIA & C. di trasmettere allo scrivente Settore, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. gli elaborati aggiornati in considerazione della richiesta del Comune di Spinetoli di Prot. N.6970 del 22/06/2021;
- la SEA SAS di PICHINI MARIA & C. il **27/08/2021** (rif. Prot. Prov. N.16389 del 30/08/2021) ha trasmesso gli elaborati aggiornati;
- con avviso di **Prot. N.17208 del 09/09/2021** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il giorno **05/10/2021**;
- la SEA SAS di PICHINI MARIA & C. il **10/01/2022** (rif. Prot. Prov. N.336 del 10/01/2022) ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti nella conferenza di servizi del 05/10/2021 (**Prot. N.19492 del 12/10/2021**), costituiti da:
 - *Elenco elaborati presentati, integrati e sostituiti*;
 - *Valutazione degli impatti sulla matrice atmosfera (Rev.0 Dicembre 2021)*
 - *Elenco rifiuti ammessi all'impianto (Rev. 1 del 21/12/2021)*
 - *Elenco rifiuti prodotti (Rev.1 del 21/12/2021)*
 - *Elaborato grafico layout generale impianto (Rev.1 del 21/12/2021)*
 - *Elaborato grafico planimetria zonizzazione interna impianto (Rev.1 del 21/12/2021)*

- con avviso di **Prot. N.1562 del 26/01/2022** è stata indetta la conferenza di servizi, in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **17/02/2022**.

Atteso che alla conferenza di servizi del **17/02/2022**, iniziata alle ore 10.00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giada Giglione	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giampaolo Di Sante	ARPAM
Maritza Mirti	ARPAM
Nazzareno Calvaresi	SEA SAS
Andrea Fassone	SEA SAS
Cesare Passaretti	SEA SAS
Marco Tartaglia	SEA SAS

Non sono intervenuti, invitati con l'avviso di **Prot. N.1562 del 26/01/2022**:

- Il COMUNE DI SPINETOLI
- l'ASUR MARCHE Area Vasta 5 di Ascoli Piceno
- la CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
- la REGIONE MARCHE PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno
- il COMANDO PROVINCIALE dei VVFF di Ascoli Piceno

Dato atto che l'istanza è finalizzata al rilascio del provvedimento di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che ricomprende le seguenti autorizzazioni (indicate dal proponente):

- Autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.*
- Valutazione Progetto Prevenzione Incendi*

Precisato che:

- il provvedimento autorizzativo unico (PAUR) ricomprende anche il Titolo abilitativo edilizio (PERMESSO DI COSTRUIRE), ma nel caso in specie la SEA SAS ha scelto di presentare preventivamente, e distintamente, al Comune di Spinetoli istanza di avvio del procedimento edilizio per la realizzazione del nuovo opificio;
- il Titolo abilitativo edilizio è stato rilasciato con TITOLO UNICO N.1320 del 08/07/2021 del SUAP del PICENO CONSIND;
- con nota datata 29/11/2017 (rif. Prot. Comune N.12764 del 01/12/2017) la SEA SAS aveva richiesto al Comune di Spinetoli, ai sensi dell'art.53, comma 5 delle NTA del PRG vigente, la deroga per l'ammissione delle industrie insalubri di prima classe (art.216 del Testo unico leggi sanitarie (T.U.LL.SS));
- con atto di **Prot. N.12764-13450 del 19/12/2017** il Comune di Spinetoli ha espresso il nulla osta alla deroga così formulato: *"si esprime in linea di massima il proprio nulla osta all'intervento, subordinandolo al rispetto nelle normative ambientali vigenti, salvo quanto sarà deciso in sede di conferenza di servizi, sentiti tutti gli enti competenti"*.
- la ditta aveva ottenuto la prima deroga nel 2008 (istanza di approvazione del progetto ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi);
- la ditta ha confermato che la presente istanza di modifica sostanziale non comporta variazioni rispetto a quanto descritto e richiesto con l'istanza di deroga del 29/11/2017.

Richiamato che:

- ai sensi del PRG vigente del Comune di Spinetoli l'impianto è ubicato in "Zona produttiva artigianale";
- ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (PAI Tronto) l'impianto ricade in una "zona a medio rischio di esondazione (E2)";
- ai sensi del Piano di zonizzazione acustica adottato dal comune di Spinetoli con Delibera di C.C. n. 47/2006 e approvato con Atto n. 59 del 17/12/2008, l'impianto ricade in un "area prevalentemente industriale".

Richiamato inoltre che:

- la SEA SAS DI PICHINI MARIA & C. è stata autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. all'esercizio dell'attività di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in oggetto;
- i rifiuti pericolosi comprendono anche i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (identificati dai codici EER 180103* e EER 180202*);
- lo stoccaggio (D15/R13) avviene completamente al chiuso, all'interno di un tunnel mobile di 150 mq (tensostruttura in PVC);
- i rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sono stoccati negli appositi settori dotati di bacino di contenimento;
- i rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi sono stoccati negli appositi settori su scaffalature.

Dato atto che la modifica sostanziale, oggetto del procedimento in corso, prevede:

- la costruzione di un opificio di 1.346,9 mq, nella porzione di terreno non utilizzata del lotto disponibile (a sud dell'attuale tunnel mobile/tensostruttura): di cui 147,17 mq (uffici, archivi, spogliatoi, etc) e 240 mq di tettoia sul lato nord; nell'opificio si svolgeranno tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, sia quelle già autorizzate nella tensostruttura (D15/R13) sia le nuove attività da autorizzare oggetto della presente modifica;
- l'installazione di un impianto chimico fisico di sterilizzazione (D9/R12) di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (EER 180103* e 180202*);
- l'installazione di un impianto di sanificazione dei contenitori in plastica recuperabili dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- l'introduzione di nuove operazioni di smaltimento e di recupero: D9/D13/D14/R12 (trattamento chimico fisico di sterilizzazione, raggruppamento/ricondizionamento preliminare);
- l'incremento delle tipologie di rifiuti da 12 a 261 codici EER (+ 249 codici);
- l'incremento della quantità massima stoccabile istantaneamente complessiva da 30,62 ton a 235 tonnellate (+ 204,38 tonnellate) come di seguito dettagliato:
 - rifiuti pericolosi: 50 tonnellate (18,5 ton liquidi e 16,5 ton solidi);
 - rifiuti non pericolosi: 185 tonnellate (100 ton solidi e 85 ton liquidi);
- l'utilizzo della tensostruttura autorizzata (tunnel mobile in PVC), per il deposito delle materie prime e il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria del nuovo impianto e/o dei propri mezzi.

Dato atto inoltre che:

- la quantità massima stoccabile istantaneamente di rifiuti pericolosi è di 50 tonnellate di cui 15 tonnellate (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) e 35 tonnellate (altri rifiuti pericolosi);
- la quantità massima giornaliera trattabile in D9/R12 (sterilizzazione) è di 10 tonnellate;
- la quantità massima annuale trattabile in D9/R12 (sterilizzazione) è di 2.628 tonnellate;
- l'area interna dell'impianto è organizzata in zone operative, i rifiuti sono stoccati negli spazi dedicati, separati da catene, in gruppi omogenei;
- i gruppi omogenei (G.O.) sono i gruppi di appartenenza di uno o più rifiuti con caratteristiche similari (provenienza, caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche);
- le operazioni di pesatura saranno effettuate con pesa mobile (transpallet pesa).

Precisato inoltre che:

- le attività svolte nel "Settore B" (D13/D14/R12) non prevedono, diversamente da quanto descritto nella relazione tecnica, operazioni di pressatura/triturazione dei rifiuti (trattasi di refuso dovuto alla definizione delle predette operazioni che di fatto non vengono svolte);
- le attività di raggruppamento/riconfezionamento dei rifiuti (D13/D14/R12) nel Settore B avverranno in una cabina con cappa di aspirazione (tipo cabina di verniciatura);
- il settore destinato allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi è separato dal settore dei non pericolosi mediante un divisorio di altezza di 2,5 metri;
- i rifiuti in ingresso sono tutti conferiti in contenitori chiusi (fusti, fustini, cisternette, cubitainer, big bags) e lo stoccaggio all'interno dell'opificio avverrà esclusivamente in contenitori chiusi su bancali, provvisti di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- il rifiuto costituito dal combustibile solido secondario (CSS) derivante dal trattamento di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, in deposito temporaneo, è depositato all'esterno del capannone, in un container compattatore chiuso (capacità di 30 mc) per essere avviato agli impianti di recupero/smaltimento finale;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in deposito temporaneo, saranno collocati nella tenso-struttura autorizzata e/o sotto la tettoia.

Richiamato, in merito alla disciplina degli scarichi di cui alla Parte terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che:

- l'impianto di sterilizzazione costituisce un sistema a ciclo chiuso: il vapore, dopo la fase di sterilizzazione, viene recuperato e condensato tramite un refrigeratore e l'acqua risultante è riutilizzata per la successiva produzione di vapore;
- le acque reflue derivanti dalla sanificazione dei contenitori recuperabili costituiscono un rifiuto liquido che, previa classificazione, sarà conferito a impianti di smaltimento/recupero autorizzati;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle tettoie recapiteranno in rete fognaria dedicata (linea fognaria acque meteoriche);
- è presente uno scarico di acque reflue domestiche dei servizi igienici che recapiterà ella stessa pubblica fognatura, per il quale ai sensi dell'art.27, comma 3, delle NTA del PTA della Regione Marche "non è necessaria l'autorizzazione" in quanto è sempre ammesso nel rispetto dei regolamenti di fognatura del gestore del SII (CIIP S.P.A. – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI).
- è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione ("invarianza idraulica");
- in merito all'invarianza idraulica e alla compatibilità idraulica dell'intervento (l'impianto ricade in area esondabile con livello di rischio E2 ai sensi delle NTA del PAI Tronto) si esprime l'autorità idraulica competente (PF Tutela del territorio della REGIONE MARCHE).

Richiamato, in merito alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che dall'attività si generano due punti di emissioni convogliate:

- **E1:** "settore B" dove avvengono le operazioni **D13/D14/R12** dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in una "cabina con cappa aspirante": gli inquinanti potenzialmente aerodispersi saranno convogliati, previo abbattimento mediante filtrazione in maglia metallica e filtrazione a carboni attivi, nel punto di emissione E1;
- **E2:** generatore di vapore alimentato a metano a servizio dell'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: L'emissione prodotta dal generatore di vapore, di potenzialità termica nominale pari a 104,6 kW, risulta scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico e non necessita di autorizzazione ai sensi dell'art.272, comma 1, del D.Lgs 152/2006, in quanto proveniente da impianto di combustione alimentato a metano di potenzialità termica nominale inferiore a 1 MW di cui alla lettera dd) dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006;
- le suddette operazioni saranno eseguite per i rifiuti non pericolosi 2 gg/settimana per una durata giornaliera di 1 h e per i rifiuti pericolosi 1 gg/settimana per una durata giornaliera di 1h;
- il flusso di aria in uscita dall'impianto di sterilizzazione sarà immesso nell'ambiente di lavoro;
- l'attività non rientra nel campo di applicazione dell'art.275 del D.Lgs 152/2006.

Giantomassi: riferisce che non risultano pervenuti al protocollo dell'Ente i pareri degli enti non intervenuti alla presente conferenza di servizi.

Rappresenta che ARPAM nella precedente seduta del 05/10/2021 aveva chiesto di integrare la documentazione con una *Relazione specifica di valutazione degli impatti ambientali significativi negativi e non, degli inquinanti prodotti dall'attività sulla matrice atmosfera, in considerazione dei recettori maggiormente esposti*.

Si procede preliminarmente con la disamina della parte relativa alla gestione dei rifiuti.

Calvaresi: specifica che verrà utilizzata per i rifiuti prodotti sia la tensostruttura ed in caso di necessità anche l'area disponibile sotto la tettoia qualora gli spazi non fossero sufficienti e che tale configurazione era stata già prevista negli elaborati presentati per la VIA.

De Micheli: precisa che l'*Elenco aggiornato dei rifiuti ammessi all'impianto (Rev. 1 del 21/12/2021)* sarà allegato come parte integrante, al provvedimento finale di PAUR, unitamente a:

- *Elenco rifiuti prodotti (Rev. 1 del 21/12/2021)*
- *Elaborato grafico layout generale impianto (Rev. 1 del 21/12/2021)*
- *Elaborato grafico planimetria zonizzazione interna impianto (Rev. 1 del 21/12/2021)*

Alle ore 10.30 si collega il dott. Di Sante dell'ARPAM.

Giantomassi: richiama che la ditta, in riscontro alla richiesta dell'ARPAM, ha presentato la Relazione integrativa *"Valutazione degli impatti sulla matrice atmosfera"* (Rev. 0 Dicembre 2021).

Precisa altresì che il predetto studio di impatto ambientale è stato redatto dall'Ing. Tartaglia a cui chiede di riassumere i punti principali e le conclusioni.

Tartaglia: illustra il modello utilizzato (*software "Skynet - ARIA impact 3D", package per l'esecuzione modelli di dispersione 3D tramite il modello lagrangiano SPRAY3*), le sorgenti emissive considerate e gli esiti ottenuti dalla simulazione. In particolare, dal predetto studio è risultato che il progetto della SEA SAS non presenta impatti rilevanti sulla matrice atmosfera.

Di Sante: afferma che è il suddetto elaborato *"Valutazione degli impatti sulla matrice atmosfera"* (Rev. 0 Dicembre 2021) è stato valutato positivamente e che il parere è favorevole sia per la VIA che per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con prescrizioni.

Nello specifico del procedimento di VIA evidenzia che il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) risulta adeguato in tutte le componenti ambientali prese in considerazione, tuttavia, la fase di omologa ed accettazione deve garantire che le filiere di trattamento dei rifiuti (Filiere "D" di cui all'allegato "B" alla parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la Filiere "R" di cui all'allegato "C" dello stesso decreto) siano mantenute sempre separate. Dai trattamenti di recupero, possono essere generati rifiuti per i quali è necessario l'avvio a smaltimento.

E' necessario pertanto distinguere da un punto di vista gestionale e documentale le due filiere (quella del recupero R e dello smaltimento D), la tracciabilità delle due filiere deve essere mantenuta e conservata anche all'interno del ciclo di lavorazione.

Giantomassi: chiede se deve essere implementata la suddetta procedura gestionale solo nel PMA o anche nella gestione dei rifiuti.

Di Sante: la procedura gestionale deve essere inserita nel PMA, ma anche prescritta nella gestione dei rifiuti.

Calvaresi: precisa che la gestione è già differenziata tra filiera D e filiera R, sui registri c'è già una separazione.

Di Sante: la diversificazione va mantenuta fin dalla fase di omologa per la tracciabilità delle filiere e privilegiare la filiera del recupero, se il rifiuto entra in R va mantenuto in R. Nel rispetto della tracciabilità le filiere devono essere separate sin dalla fase di omologa.

Calvaresi: ribadisce che le due filiere sono attualmente distinte e separate, il passaggio da una filiera all'altra potrebbe avvenire solo in casi eccezionali e previa comunicazione alla Provincia.

Di Sante: deve essere verificato questo aspetto nel Piano di monitoraggio ambientale (PMA).

Giantomassi: ARPAM chiede un aggiornamento del PMA (Rev.00 09/04/2021) con la procedura adottata per mantenere le due filiere separate come richiesto da ARPAM.

Si chiederà di aggiornare l'elaborato che sarà approvato con il provvedimento di PAUR.

Di Sante: propone, in merito alle emissioni in atmosfera, di ridurre il limite di concentrazione del parametro SOV come COT da 50 mg/Nm³ a 20 mg/Nm³, per il punto E1. Evidenzia che tale limite è suggerito sulla base delle caratteristiche del sistema di abbattimento scelto e della tipologia di emissione.

Ribadisce che il punto E2 non è sottoposto ad autorizzazione.

Giantomassi: a seguito del contraddittorio con la Ditta, prende atto del limite di concentrazione prescritto da ARPAM di 20 mg/Nm³ per il parametro SOV del punto E1.

Precisa che la Provincia disporrà nel quadro emissivo, parte integrante dell'autorizzazione, il predetto limite.

Di Sante: propone altresì che i ricambi d'aria previsti per l'AREA A1 vengano convogliati e configurati come punto di emissione in atmosfera, in quanto non si può escludere il rilascio in atmosfera di SOV, Acido Cloridrico e Ammoniaca. Ritiene che tale emissione è esclusa dall'applicazione dell'art.272, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Tartaglia: dalle analisi condotte all'interno della tensostruttura attuale tutti i parametri analizzati sono risultati al di sotto dei valori di rilevabilità.

E' stato pertanto assunto come stima, dati di input, per ciascun parametro il rispettivo limite di rilevabilità, necessari per il funzionamento del modello di dispersione.

Giantomassi: si prende atto della correttezza del criterio adottato, in assenza di valori rilevati dei predetti parametri, tuttavia si condividono le osservazioni dell'ARPAM.

Si prescrive pertanto un monitoraggio, da implementare nel PMA, delle emissioni dell'Area A1 per tre anni dalla messa a regime dell'impianto, per valutare la presenza di inquinanti nell'ambiente di lavoro. Gli esiti del monitoraggio dovranno essere trasmessi alla Provincia e all'ARPAM. La Ditta dovrà altresì comunicare in anticipo agli stessi enti la data e l'ora in cui verranno effettuati i campionamenti, per le valutazioni in contraddittorio.

Se il monitoraggio dovesse dimostrare la presenza inquinanti nell'ambiente di lavoro dell'Area A1, si procederà con la revisione e l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Si chiede pertanto alla ditta SEA SAS l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) sulla base di quanto sopra esposto.

Di Sante: rappresenta che il parere è favorevole anche per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni descritte "Procedura di accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso", recante i criteri di accettazione dei rifiuti in ingresso, dovranno essere sempre razionalizzate su appositi registri o applicativi gestionali, al fine di consentire il controllo della tracciabilità e della corretta gestione dei rifiuti da parte degli organi di controllo.
2. I rifiuti dovranno essere mantenuti distinti e raggruppati per tipologie omogenee, ciascuno con apposita etichettatura, indicante il codice EER e le eventuali caratteristiche di pericolo, nonché lo stato fisico ed il produttore.
3. Il deposito preliminare dei rifiuti liquidi dovrà essere provvisto di apposito bacino di contenimento, avente caratteristiche di stoccaggio pari almeno al 30% del volume complessivo di tutti i recipienti.
4. Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti e le aree destinate alla viabilità e ricezione dei rifiuti, dovranno essere sottoposte a periodica valutazione visiva dello stato di pavimentazione nonché alla verifica della capacità di tenuta dei sistemi di contenimento e di sicurezza (ubicati nelle aree di deposito dei rifiuti liquidi). La razionalizzazione di tali controlli dovrà essere annotata su apposito registro (cartaceo o informatico).
5. I recipienti, mobili, depositati su appositi bacini di contenimento e destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
6. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, devono essere stoccati in modo da evitare qualsiasi rischio di interazione tra di loro.
7. Dovrà essere sempre mantenuta una corretta sistemazione dei rifiuti nelle apposite aree al fine di garantire spazi adeguati alla viabilità interna.
8. Il sistema di tracciabilità del processo di trattamento dei rifiuti deve essere integrato con una scheda di lavorazione giornaliera, redatta su supporto cartaceo oppure informatico, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a. Quantitativi dei rifiuti in ingresso, disaggregati per codice EER
 - b. Gestione dei rifiuti nella fase di deposito: aree di stoccaggio
 - c. Correlazione con il registro di carico e scarico dei rifiuti
 - d. Quantitativo dei rifiuti inviati alla fase di lavorazione
 - e. Quantizzazione dei rifiuti prodotti dal trattamento e verifica dei parametri di processo
 - f. Quantizzazione giacenza residua giornaliera
9. Nel caso di contenitori non integri o potenzialmente a rischio di rilascio di emissioni diffuse o di liquidi o polveri nell'ambiente, dovranno essere adottate le procedure previste nell'elaborato "Procedura di accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso – rev. 01 di maggio 2021".
10. In fase di accettazione dei rifiuti deve essere verificato che la caratterizzazione (ove prevista) e classificazione siano effettuate almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di gestione e, successivamente, con frequenza almeno biennale e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che li ha generati
11. La formazione di eventuali percolamenti o perdite di rifiuti liquidi durante le operazioni di carico, preparazione e trattamento dei rifiuti dovrà essere raccolta e gestita in conformità con quanto previsto alla parte Quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. La stessa procedura deve essere adottata per gli eventuali sversamenti accidentali che si dovessero verificare nelle aree esterne all'impianto (viabilità)
12. Gli standard di qualità del processo di tritazione/sterilizzazione sono definiti nella scheda tecnica dell'impianto: S.A.I. > 10-6. Tale parametro costituisce il livello di efficienza dell'impianto (D9) e dovrà essere verificato con cadenza almeno mensile, ed il controllo razionalizzato nel sistema di gestione interno
13. I rifiuti prodotti dalla ditta sono raccolti in deposito temporaneo. Tutti i rifiuti liquidi sono stoccati in aree provviste di bacino di contenimento per far fronte ad eventuali sversamenti. Tutti i sistemi di raccolta e contenimento di eventuali sversamenti dovranno essere sempre mantenuti efficienti e sottoposti a manutenzione ordinaria; La razionalizzazione di tali controlli dovrà essere annotata su apposito registro (cartaceo o informatico).
14. Le operazioni di raggruppamento tra più rifiuti, racchiusi in contenitori diversi, anche aventi codici EER diversi o diverse caratteristiche di pericolosità ma omogenee caratteristiche chimico-fisiche devono essere attuate evitando il contatto tra rifiuti. Tutte le operazioni di raggruppamento dovranno essere tracciate e razionalizzate all'interno del sistema di gestione dei rifiuti interno. Il raggruppamento ha il solo scopo di minimizzare il numero dei trasporti. Il FIR relativo ai carichi prodotti dall'azienda dovrà evidenziare tutte le caratteristiche di pericolo riferite ai rifiuti originali e dovrà essere accompagnato da distinta di tutti i codici EER presenti nel raggruppamento stesso.

15. Ciascuna area deve essere adeguatamente contrassegnata con appositi cartelli indicanti la denominazione e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati. I rifiuti dovranno essere raggruppati per tipologie omogenee.
16. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da evitare qualsiasi rischio di interazione tra di loro.
17. In ciascuna area di deposito dei rifiuti dovranno essere evitate operazioni di travaso (rifiuti liquidi) miscelazione o altri trattamenti. Nel caso di contenitori non integri o potenzialmente a rischio di rilascio di emissioni diffuse o di liquidi o polveri nell'ambiente, dovranno essere adottate le procedure previste nell'elaborato "Procedura di accettazione e gestione dei rifiuti in ingresso – rev. 01".
18. Devono essere evitati depositi di rifiuti o materiali di lavorazione nelle aree esterne al capannone, destinate alla viabilità.
19. In relazione alla gestione dei rifiuti pericolosi, relativa alle operazioni D15, R13, D9 ed R12, i quantitativi massimi ammissibili, con riferimento all'applicazione dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono di 10 tonn/giorno per il trattamento e 50 tonnellate per il deposito. Tali limiti devono essere verificabili tramite l'implementazione di un registro o di un software gestionale in grado di tracciarne sia le fasi di lavorazione che le giacenze interne dei rifiuti pericolosi tenuti in azienda."

Di Sante: precisa che il parere è favorevole anche per la matrice rumore:

"Dall'analisi della documentazione trasmessa, si evince il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e pertanto risulta possibile esprimere una valutazione tecnico-ambientale favorevole".

Di Sante: rappresenta che per la misura dei parametri emissivi dovranno essere utilizzati i seguenti metodi:

1. Misura di velocità e portata si applicano i metodi UNI EN ISO 16911-1-2:2013 e UNI EN 15259:2008
2. Composti organici volatili come singoli COV: metodo UNI CEN/TS 13649:2015
3. Polveri totali: metodo UNI EN 13284-2:2017;
4. Per la determinazione dell'Ammoniaca (NH_3): metodo UNI EN ISO 21877:2020

Conclusioni conferenza di servizi:

a) Richiamati i pareri favorevoli di:

- SOGGETTO ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE di **Prot. N.17555 del 30/07/2021** (rif. Prot. Prov. N.15309 del 09/08/2021);
- COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO di **Prot. N.8954 del 14/09/2021** (rif. Prot. Prov. N.17563 del 14/09/2021) ai sensi del DPR 151/2011 (già espresso con Prot. N.3234 del 13/04/2021);

b) Preso atto dei pareri favorevoli degli enti competenti intervenuti alla conferenza di servizi:

- ARPAM Servizio territoriale di Ascoli Piceno

c) Acquisiti, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., i pareri favorevoli di:

- COMUNE DI SPINETOLI
- ASUR MARCHE AREA VASTA 5 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- REGIONE MARCHE PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno
- CIIP SPA

La conferenza di servizi si conclude pertanto alle ore 11:50 favorevolmente al rilascio del provvedimento di PAUR per il progetto "**Modifica sostanziale impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**" in VIA della COMUNICAZIONE nel Comune di SPINETOLI (AP), comprendente la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. e le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- Valutazione Progetto Prevenzione Incendi

La SEA SAS deve presentare alla Provincia entro il termine di **30 giorni** dalla data di ricezione del presente verbale, il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) aggiornato in considerazione di quanto sopra dettagliato:

- procedura gestionale che assicuri che "la fase di omologa ed accettazione deve garantire che le filiere di trattamento dei rifiuti (Filiera "D" di cui all'allegato "B" alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e la Filiera "R" di cui all'allegato "C" dello stesso decreto) siano mantenute sempre separate. Dai trattamenti di recupero, possono essere generati rifiuti per i quali è necessario l'avvio a smaltimento";
- monitoraggio delle emissioni dell'Area A1 per tre anni dalla messa a regime dell'impianto, per valutare la presenza di inquinanti (SOC come COT, HCl, NH_3) nell'ambiente di lavoro. Gli esiti del monitoraggio

dovranno essere trasmessi alla Provincia e all'ARPAM. La Ditta dovrà altresì comunicare in anticipo agli stessi enti la data e l'ora in cui verranno effettuati i campionamenti, per le valutazioni in contraddittorio.

Si chiede al Comune di Spinetoli di trasmettere, entro lo stesso termine, apposito atto con i limiti e le prescrizioni inerenti il titolo di cui alla legge 447/1995 ("impatto acustico") da allegare al provvedimento finale di PAUR.

f.to Dott.ssa Giulia Mariani
f.to Dott.ssa Daniela De Micheli

Il Funzionario
f.to Dott. Gianni Giantomassi